

Penale Sent. Sez. 2 Num. 21914 Anno 2016

Presidente: CAMMINO MATILDE

Relatore: FILIPPINI STEFANO

Data Udienza: 31/03/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MARTINELLI EMILIO N. IL 27/06/1990

avverso la sentenza/ordinanza n. 8088/2014 CORTE APPELLO di
NAPOLI, del 18/05/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Luigi Orsi*
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Corte di Cassazione

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensori Avv. *Alfonso BALDASCINO* che ha chiesto
l'annullamento della sentenza imp. parte.

RITENUTO IN FATTO

1 Con sentenza in data 18.5.2015 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal GIP del Tribunale di Napoli in data 16.4.2014 con la quale Martinelli Emilio è stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed € 2.800,00 di multa , oltre statuzioni accessorie, in ordine alle fattispecie di reato ascritte (capo A , art. 423 c.p. e capo B artt. 648 c.p. e 7 legge 203/1991).

E' opportuno precisare le accuse a cui si riferisce la condanna; il predetto, è imputato in concorso del seguente reato :

A) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 423 c.p. in relazione all'art. 425 comma 2.7 legge 203/1991 perché in concorso tra loro, in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con minaccia consistita nel far valere la forza di intimidazione che promana dall'associazione camorristico conosciuta come clan dei casalesi operante anche nella zona di Caserta ed in particolare nell'agro - aversano, incendiavano un capannone di fieno di pertinenza dell'azienda agricola denominata "Antico Demanio" di proprietà di CAMPEGGIATORI Angelo sito in Pignataro Maggiore (CE) alla via Demanio Di Calvi 3; con le aggravanti: di essere stato l'atto ai danni di un edificio abitato e per futili motivi; di aver commesso il fatto al fine di agevolare il clan dei casalesi avvalendosi della forza di intimidazione che promana dal sodalizio camorristico denominato 'clan dei casalesi' e versando nelle casse del sodalizio i proventi delle attività estorsive e così contribuendo a creare una provvista per il pagamento degli stipendi agli affiliati e/o ai propri familiari ed assicurando la sopravvivenza dell'associazione. In Pignataro Maggiore (CE) il 13 Maggio 2013.

B)del delitto p. e. p dagli artt. 81 cpv., 110, 648 C.P., 7 D.L. 1 52/91, perché, al fine di trarne ingiusto profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, riceveva reiteratamente, ogni mese, una somma di 2500 euro dalle casse del sodalizio e, in particolare, da Schiavone Carmine e comunque da componenti dell'organizzazione denominata clan dei casalesi, di volta in volta incaricati di raccogliere, nella predetta cassa, tutti i proventi dei delitti oggetto del programma associativo che poi consegnava al padre Martinelli Enrico, detenuto, quale stipendio mensile versato dal clan dei casalesi in ragione della sua posizione apicale nel predetto clan. Nella provincia di Caserta fino a giugno 2013.

2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando:

2.1 In relazione al capo A, violazione di legge rispetto agli artt. 43 e 425 comma 2 c.p.; motivazione mancante o illogica in violazione dell'art. 530 comma 2 e 533 c.p.p. con riferimento ai seguenti profili: - assenza di certezza sulla natura dolosa dell'incendio (non accertabile secondo la relazione redatta dai VV.FF.; negata dalla persona offesa Campomaggiore Emanuele) .

2.2. In relazione al capo B, nullità della sentenza per violazione dell'art. 191 c.p.p. per mancanza di prove e violazione dell'art. 192 commi 3 e 4 , c.p.p. , nonché degli art. 530 comma 2 e 533 c.p.p. con riferimento ai seguenti profili: - inutilizzabilità secondo l'art. 191



c.p.p., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, delle dichiarazioni rilasciate dai pentiti in violazione dell'art. 16 quater della legge 82/1991, come introdotto dall'art. 14 della legge n. 45/2001, relativo al termine entro il quale i collaboratori debbono riferire le circostanze di cui sono a conoscenza; inutilizzabilità operante anche per il giudizio abbreviato e non solo per il dibattimento; - inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti per assenza di autonomia delle fonti e assenza di riscontri incrociati: in particolare, Maiello Raffaele sarebbe inattendibile perchè rende dichiarazioni su un episodio non controllabile, relativo ad una estorsione compiuta dal Martinelli (fatto estraneo al presente giudizio), inverosimile nella sua dinamica, comunque non riscontrata e contrastante con la logica e con le capacità economiche dell'imputato; Di Martino Eduardo è pure inattendibile perchè rende dichiarazioni in merito al fatto di cui al capo B sul conto di Martinelli oltre sei mesi dopo l'inizio della collaborazione e solo dopo l'arresto di quest'ultimo, dicendo di aver appreso i fatti da Carmine Schiavone e dell'imputato medesimo, mentre la circostanza dei pagamenti di stipendi nei confronti di associati al clan dei casalesi ristretti al regime di carcere duro fu oggetto di pubblicazioni giornalistiche di poco anteriori alle dichiarazioni in questione; la sentenza impugnata, come pure quella di primo grado, non motiva in merito a tali profili di inattendibilità, sollevati con l'atto di appello; tale D'Ambrosio rende dichiarazioni in ordine alla vicenda di cui al capo B che sono *de relato*, (avendole apprese da tale Iaiunese Carmine, il quale costituisce anche la fonte delle informazioni riferite dal Di Martino), con la conseguenza che non sussiste autonomia né nella chiamata in correità, né nella dichiarazione a riscontro, con evidente violazione dell'art. 192 c.p.p.

2.2.1 Ancora in relazione al capo B, violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. con riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 della legge 2013/1991 per difetto di precisa contestazione della condotta contestata all'imputato; il percepire denari provenienti dal clan camorristico per conto di un affiliato detenuto non integra la finalità dell'agevolazione dell'associazione criminosa in capo all'imputato, non arrecando contributo al fine del perseguimento degli scopi associativi, dal momento che l'unica finalità della percezione è l'utile personale, in assenza di coscienza e volontà circa l'agevolazione dell'associazione.

All'udienza del 31 marzo 2016 le parti concludevano come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In relazione al primo motivo il ricorso appare inammissibile in quanto manifestamente infondato.

1.1 Con riferimento all'interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dai VV.FF. in relazione alla possibilità di risalire alle cause dell'incendio del fieno nonché alle dichiarazioni della persona offesa, la sentenza di appello contiene specifica e adeguata motivazione.

Deve al proposito osservarsi che il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la Novella. La modifica normativa dell'articolo 606 cod. proc. pen., lett. e), di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha lasciato infatti inalterata la natura del controllo demandato la corte di

Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito.

Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa -in sede di controllo della motivazione- la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.

Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierno ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.

Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2, sent. n. 5223/2007, Rv 236130).

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. Attraverso il motivo in esame il ricorrente intende prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata, che appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di responsabilità del ricorrente, avendo il giudice di appello esposto, con motivazione congrua, logica e non certo meramente apparente, le ragioni per le quali è del tutto dimostrato come l'incendio abbia avuto natura dolosa (essendo attuazione di quanto programmato dai due imputati e captato in intercettazioni telefoniche di pochi giorni precedenti) e la persona offesa non sia risultata attendibile nel dichiarare il contrario (incorrendo nelle evidenti contraddizioni descritte nella sentenza di appello -cfr.pag. 4-).

2. In relazione al secondo motivo di ricorso occorre per prima affrontare la questione della pretesa nullità della sentenza per violazione dell'art. 191 c.p.p. per mancanza di prove e violazione dell'art. 192 commi 3 e 4, c.p.p., nonché degli art. 530 comma 2 e 533 c.p.p. con riferimento ai seguenti profili: - inutilizzabilità secondo l'art. 191 c.p.p., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, delle dichiarazioni rilasciate dai pentiti in violazione dell'art. 16 quater della

legge 82/1991, come introdotto dall'art. 14 della legge n. 45/2001, relativo al termine entro il quale i collaboratori debbono riferire le circostanze di cui sono a conoscenza; inutilizzabilità che, a dire del ricorrente, sarebbe operante anche per il giudizio abbreviato e non solo per il dibattimento.

Al riguardo pare sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte, condivisa dal collegio, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato (S.U., 25 settembre 2008 n. 1151, Rv. 241882).

2.1 Quanto poi al tema della pretesa inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti, giova ancora richiamare quanto sopra esposto a proposito dei limiti del sindacato di legittimità in ordine al contenuto della motivazione, alla ricostruzione dei fatti e, in sostanza, al merito della vicenda.

Anche a tale proposito, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. Attraverso il motivo in esame il ricorrente intende prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata, che appare congruamente e coerentemente motivata. Invero, posto che il giudice di appello, anche con richiamo della più analitica esposizione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riportate nella sentenza di primo grado, ha motivato in relazione alla attendibilità intrinseca e all'esistenza di riscontri in merito alle accuse provenienti da D'Ambrosio Luigi e Di Martino Eduardo (per quest'ultimo provenienti addirittura dall'imputato), non vi è spazio per ravvisare assenza o contraddittorietà della motivazione. Né il ricorrente ha indicato o allegato specifici passaggi dichiarativi o atti o documenti che contrastino nettamente (tanto da essere incompatibili) con le affermazioni contenute nelle sentenze di primo e secondo grado che, integrandosi reciprocamente per come esplicitamente detto dal giudice di appello, costituiscono motivazione idonea non sindacabile nel giudizio di cassazione.

3. Quanto infine alla questione della aggravante di cui al capo B) -art. 7 della legge 2013/1991- va parimenti dichiarata la manifesta infondatezza del motivo.

Invero, la contestazione formulata nel capo B) della rubrica richiama quel *nomen iuris* e, in fatto, contesta la condotta di ricettazione in concorso di somme provenienti dalla commissione di delitti da parte del sodalizio dei casalesi, ricevendo uno stipendio mensile per conto del padre Martinelli Enrico, associato al clan con posizione apicale ma in stato di detenzione. Del tutto evidente è la contestazione dell'aggravante nella forma della agevolazione dell'attività di associazioni di tipo mafioso, dal momento che, sembra ovvio dirlo, le attività di sostentamento delle famiglie degli associati detenuti costituiscono una potente forma agevolatrice del



reclutamento di adepti alle associazioni e un altrettanto valido strumento di dissuasione dalle dissociazioni.

Ciò posto, del tutto insussistente appare la lamentata violazione della norma in parola, dal momento che, come osservato dai giudici di appello (cfr. pag. 4 della sentenza di secondo grado), le stesse circostanze dell'azione, nonché la provenienza del denaro da parte della consorterìa criminosa di stampo mafioso, evidenziano la sussistenza dell'aggravante, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del dolo specifico.

4. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, emergendo evidenti profili di colpevolezza nella proposizione dei motivi, della somma ritenuta equa di € 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 31 marzo 2016.

Il Consigliere estensore

Il Presidente